

R.R. 14 ottobre 2013, n. 7

Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”.

(Bollettino Ufficiale n. 15, del 16.10.2013)

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, assunto ai sensi dell’ articolo 91, comma 1 lettera g) della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), disciplina il procedimento di rilascio della concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

2. Il Regolamento stabilisce, in particolare, le modalità procedurali applicabili ai casi di occupazione di aree di pertinenza idraulica ai fini dello svolgimento delle attività economiche, di cui all’articolo 4 comma 1 della Dir. 2006/123/CE , quali le attività di carattere industriale, le attività di carattere commerciale, le attività artigiane e le libere professioni, nonché quelli di occupazione per esclusivo uso sociale e ricreativo, ovvero per attività svolte senza scopo di lucro e senza corrispettivo economico, tra cui le attività sportive amatoriali, garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale, la finalità conservativa del bene pubblico, nonché la conformità agli strumenti di pianificazione di bacino.

Articolo 2

(Gestione delle aree demaniali disponibili)

1. Al fine di favorire una gestione delle aree del demanio idrico nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, l’Ente concedente pubblica, sul proprio sito istituzionale, le aree del demanio idrico disponibili, ritenute suscettibili di utilizzo, indicando gli usi consentiti delle medesime, compatibili con la pianificazione di bacino ed il regime idraulico, nonché il termine per la presentazione dell’istanza.

2. L’utilizzo delle aree di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della concessione, su istanza di parte, secondo la procedura indicata negli articoli seguenti.

3. Il provvedimento concessorio è rilasciato anche nei casi di occupazione occasionale legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda, e di assegnazione diretta in ordine di arrivo della richiesta, previo pagamento del canone e del deposito cauzionale.

Articolo 3

(Istanza di concessione)

1. Ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di opere, o di occupazione in subalveo o proiezione di superfici dell’alveo, il soggetto interessato è tenuto a presentare apposita istanza all’Ente concedente.

2. L’istanza, in regola con la normativa vigente in materia di bollo, contiene, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del soggetto richiedente;
- b) oggetto della richiesta;
- c) identificazione dell’area demaniale interessata;

d) misura della superficie dell’area demaniale oggetto della richiesta;

e) indicazione dell’uso dell’area demaniale;

f) eventuale realizzazione di opere e/o manufatti insistenti sull’area interessata;

g) l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

3. L’istanza è, altresì, corredata dalla seguente documentazione minima, fatta salva la facoltà dell’ente concedente di richiedere ulteriore documentazione in casi particolari, in ragione dell’opera da eseguire:

a) se relativa all’occupazione di pertinenze idrauliche:

1) Planimetria catastale aggiornata (NCT) dell’area oggetto della richiesta;

2) Stralcio della Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000, comprendente un’area estesa almeno 500 metri attorno alla zona richiesta in concessione;

b) se relativa all’occupazione di alveo:

1) Planimetria catastale aggiornata (NCT) dell’area oggetto della richiesta;

2) Stralcio della Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000, comprendente un’area estesa almeno 500 metri attorno alla zona richiesta in concessione;

3) Elaborati tecnici, quali planimetrie quotate, piante e sezioni redatti in scala adeguata, rappresentativi della situazione attuale nonché, qualora siano previsti interventi sull’area demaniale, della situazione di progetto ed il relativo raffronto. In tali elaborati vanno rappresentati sia i limiti effettivi dell’alveo sia i limiti demaniali catastali;

4) Documentazione fotografica - panoramica e particolari - della zona interessata, con allegata planimetria, indicante punti e direzioni di ripresa fotografica;

5) Relazione descrittiva dell’intervento, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge che riporti:

a. modalità esecutive dell’intervento, anche di tipo provvisoria, eventuali modalità di accesso all’alveo, durata dell’intervento e eventuale superficie demaniale occupata, compatibilità con i livelli di pericolosità idraulica e con la normativa di piano di bacino vigente e con il Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 . (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua);

b. inquadramento dell’intervento rispetto ad altri Piani e/o vincoli esistenti con riferimento alle aree Parco, alle aree della Rete Natura 2000 ed alle aree soggette a vincolo paesaggistico.

4. Nel caso di occupazione di aree del demanio idrico per lo svolgimento delle attività economiche, di cui all’articolo 1, comma 2, la documentazione di cui al comma 3, lettera b) è presentata al momento dell’individuazione dell’assegnatario delle aree medesime.

5. Il procedimento di rilascio della concessione si conclude entro il termine massimo di 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione dell’area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.

Articolo 4

(Pubblicazione)

1. Avviso dell’istanza di concessione di aree di pertinenza idraulica, destinate ad uso o servizio di attività economiche, è

pubblicato nel sito istituzionale dell'ente concedente, nonché nell'albo pretorio del comune interessato per almeno trenta giorni.

2. Eventuali istanze concorrenti possono essere presentate entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'istanza di cui al comma 1.

Articolo 5 (Domande concorrenti e criteri di priorità)

1. Nel caso di domande concorrenti l'ente concedente invita, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, i richiedenti a presentare un'offerta, in busta chiusa, entro la data e l'ora ivi indicati.

2. L'importo minimo a base dell'offerta è il canone di concessione, previsto per l'area demaniale oggetto di richiesta, in relazione all'uso ed all'attività cui la stessa è destinata.

3. L'aggiudicazione avviene a favore del soggetto che, con riferimento alla durata della concessione, formuli l'offerta più remunerativa per l'Ente concedente.

4. A parità di condizioni, è preferito il soggetto, che intenda avvalersi dell'area per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o preveda una valorizzazione del bene demaniale.

5. In ogni caso le richieste di concessione provenienti da enti pubblici per finalità di interesse generale sono preferite rispetto a qualsiasi altra domanda concorrente formulata da soggetti privati.

6. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio, ovvero si procede all'assegnazione a favore del concessionario originario, qualora tra le offerte collocatesi in posizione paritaria al termine della valutazione comparativa, sia inserita anche la proposta del medesimo.

7. E' da preferire il richiedente titolare di fondo intercluso, che necessita di accesso al fondo mediante transito attraverso l'area demaniale.

8. E' facoltà dell'Ente concedente applicare le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 4 nel caso di occupazione di aree del demanio idrico per finalità non lucrative.

9. Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui all'articolo 4 non si applicano nei seguenti casi:

a) la richiesta di concessione è riferita a pertinenze dell'opera insistente su area già oggetto di concessione;

b) la richiesta di concessione si riferisce ad area costituente pertinenza del bene già in concessione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie dell'area confinante da concedere non può essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa.

Articolo 6 (Provvedimento di concessione)

1. L'Ente concedente, previa acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche con le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), conclude l'istruttoria e procede al rilascio del provvedimento concessorio, previo pagamento, da parte dell'interessato, del canone e della cauzione, da effettuarsi con le modalità di cui agli articoli 10 e 11.

2. L'ente concedente adotta un unico provvedimento concessorio comprensivo del nulla osta idraulico, di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di

legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), laddove necessario, fatto salvo il caso di cui all' articolo 91, c. 1 lett. g) l.r. 18/1999 .

3. La concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente.

Articolo 7 (Disciplinare di concessione)

1. Gli uffici predispongono il disciplinare di concessione, comprensivo delle disposizioni tecniche e di quelle amministrative che regolano il rapporto concessorio.

2. Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione e contiene i seguenti elementi essenziali:

a) gli elementi identificativi del concessionario;

b) l'identificazione, ubicazione e consistenza dell'area e/o delle opere;

c) l'uso o gli usi cui l'area è destinata;

d) le prescrizioni da osservare per il rispetto della normativa vigente;

e) la durata della concessione;

f) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo;

g) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;

h) l'importo della somma da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

i) le condizioni e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione;

j) gli obblighi del concessionario anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi;

k) i casi di rinuncia, di revoca, di decadenza dalla concessione.

3. Il responsabile del procedimento invita il richiedente a sottoscrivere il disciplinare di concessione entro il termine massimo di sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'istanza si intende rinunciata.

Articolo 8 (Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione relative alle modalità di utilizzo degli spazi e delle aree ai quali si riferisce.

2. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, il concessionario ha l'obbligo di sistemare l'area, a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione siano derivati danni al suolo od a strutture preesistenti sull'area, nonché a rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio dei diritti altrui od arrecare danno a terzi.

4. Nel caso in cui non si proceda al rinnovo della concessione, ovvero nel caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

5. Qualora il concessionario non provveda a quanto disposto al comma 4, l'ente concedente procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), con diritto di rivalsa sul concessionario.

*Articolo 9
(Durata della concessione)*

1. Le concessioni di utilizzo di beni demaniali, oggetto del presente regolamento, hanno la seguente durata massima:

- a) diciannove anni nel caso di concessioni rilasciate ad enti pubblici;
- b) diciannove anni nel caso di occupazioni di aree del demanio idrico anche ai fini dello svolgimento, da parte di privati, delle attività economiche di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) nove anni nel caso di occupazioni di aree del demanio idrico, da parte di privati, ai fini dello svolgimento di attività senza finalità lucrative;
- d) un anno quando si tratti di soddisfare esigenze temporanee, quali strutture per fiere e divertimenti, sagre, o festività, manifestazioni turistiche, culturali sportive, che non alterino lo stato dei luoghi.

*Articolo 10
(Canoni demaniali e spese istruttorie)*

1. Ogni utilizzazione del demanio idrico è subordinata al pagamento, da parte del soggetto interessato, di un canone annuo, calcolato sulla base dei provvedimenti regionali vigenti, che ne fissano, altresì, le modalità di pagamento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della istanza di concessione, di cui all'articolo 3, il soggetto interessato è tenuto al pagamento delle spese istruttorie nella misura minima forfetaria pari ad euro 50,00.

3. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda.

4. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale.

*Articolo 11
(Garanzie connesse alla concessione)*

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio il concessionario è tenuto a prestare a favore dell'ente concedente una cauzione, che può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo le seguenti modalità:

- a) per un importo pari ad una annualità del canone demaniale previsto nel caso di concessioni rilasciate ad enti pubblici;
- b) nella misura non inferiore al doppio del canone demaniale annuale previsto nel caso di concessioni rilasciate a privati.

2. L'ente concedente autorizza lo svincolo e la restituzione della cauzione all'avente diritto, alla scadenza della concessione, a condizione che il concessionario abbia ottemperato a tutti gli obblighi e prescrizioni della concessione e non sussistano pendenze per danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi, per il fatto dei quali il concessionario debba rispondere.

3. La garanzia va prestata anteriormente alla sottoscrizione del disciplinare.

*Articolo 12
(Effetti della concessione)*

1. All'atto della cessazione della concessione, le opere non amovibili eventualmente realizzate dal concessionario sull'area concessa, comprese migliorie ed addizioni, possono essere acquisite al demanio idrico, previa verifica da parte degli uffici, della sussistenza di un interesse pubblico a trattenerle.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1 il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al concessionario e richiede ai competenti uffici dello Stato di esprimersi in merito all'acquisizione al demanio idrico dei manufatti.

3. Nel caso di interventi migliorativi non è riconosciuto al concessionario alcun rimborso.

*Articolo 13
(Rinnovo della concessione)*

1. Ai fini del rinnovo della concessione il soggetto interessato presenta istanza all'ente concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

2. Le richieste di rinnovo di concessioni di aree di pertinenza idraulica, destinate ad uso o servizio di attività economiche, di cui all'articolo 1, comma 2, sono considerate, a tutti gli effetti, quali richieste di nuova concessione.

3. Qualora il rinnovo di concessioni determini una variante sostanziale all'atto concessorio originario si applicano le disposizioni relative al rilascio di una nuova concessione.

*Articolo 14
(Subentro nella concessione)*

1. La concessione non può essere ceduta, né in tutto né in parte, senza l'autorizzazione dell'ente concedente, che valuta la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti stabiliti nella concessione originaria.

2. Il nuovo titolare della concessione subentra nella titolarità di diritti e degli obblighi derivanti dalla concessione, assumendo, altresì, l'onere del pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

3. Il deposito cauzionale versato dal concessionario rinunciatario è restituito in seguito all'accettazione da parte dell'Ente concedente dell'istanza di subingresso. Spetta al concessionario subentrante costituire il nuovo deposito cauzionale.

4. Le società concessionarie debbono comunicare all'ente concedente, entro trenta giorni dall'effettuazione, ogni trasformazione o modifica societaria.

5. La subconcessione è vietata. In casi eccezionali e per periodi determinati, il concessionario, qualora si tratti di ente pubblico, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, previa autorizzazione dell'ente concedente.

*Articolo 15
(Decadenza e revoca della concessione)*

1. L'ente concedente dispone con provvedimento la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone per almeno due annualità;
- b) l'inosservanza delle condizioni essenziali previste nella concessione;
- c) la cessione della concessione effettuata senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14.

2. Al concessionario dichiarato decaduto non spetta alcun tipo di rimborso, sia per interventi e/od opere eseguite sia per le spese sostenute. La cauzione di cui all'articolo 11 è trattenuta dall'ente concedente.

3. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Articolo 16
(Rinuncia alla concessione)

1. E' facoltà del concessionario rinunciare, in tutto od in parte, alla concessione, mediante comunicazione scritta all'ente concedente.

2. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone relativo all'annualità in cui è stata presentata la comunicazione di rinuncia.

3. E' facoltà dell'ente concedente trattenere il deposito cauzionale costituito ai sensi dell'articolo 11.

4. A seguito di un provvedimento di revoca parziale della concessione emanato dalla Amministrazione, il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione dandone comunicazione alla Provincia nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Il concessionario ha diritto al rimborso del canone dalla data di restituzione dell'area.

Articolo 17
(Norme finali e transitorie)

1. Il concessionario, in regola con il pagamento dei canoni, che abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, può proseguire nell'utilizzo dell'area oggetto della concessione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'atto di concessione in corso di rinnovo, fino all'adozione del provvedimento finale, che l'ente concedente provvede ad assumere entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Con provvedimento della Giunta regionale possono essere approvati ulteriori indirizzi e criteri anche procedurali ed applicativi del presente Regolamento.

3. Ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni previgenti.

4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 4 continuano ad applicarsi i provvedimenti provinciali vigenti in materia di spese istruttorie.

Articolo 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.